



de la facoltà dell' Istituto di rescindere il contratto d'impiego del personale "quando per inusitate condizioni fisiche o intellettuali il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell' Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni". In tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista dall' art. 44 del contratto stesso (rendita che cessa "quando le condizioni" ⁽¹⁾divengono tali da indurre la Direzione a riprenderlo in servizio" - art. 44 comma 2°). Il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 12 novembre 1946, lo stato di invalidità del predetto, salvo controllo tra un anno.

Avendo il sig. Sarra una anzianità di servizio di anni 13 e mesi 1, ha rendita di invalidità liquidabile e pari al $\frac{17}{30}$ dello stipendio annuo lordo di £ 56.259 da lui raggiunto (artt. 44 e 52 del Contratto Collettivo di Lavoro) e cioè a £ 31.880,10 annue